

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ, MULTIFUNZIONALITÀ ED
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA ED AGROALIMENTARE E SDA
DI FERMO - ASCOLI PICENO

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 – DM n. 12272/2015 modificato e integrato da DM n. 527/2017 e DM n. 935/2018 – Autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli. Annualità 2019.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di prendere atto dell'elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti e dell'elenco delle particelle vincolate ai criteri di priorità, trasmessi con nota del 03/07/2019 prot. 0846443|04/07/2019 dal Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro n. 12272 del 15 dicembre 2015, come modificato e integrato da decreto n. 527 del 30 gennaio 2017 e decreto n. 935 del 13 febbraio 2018, e riportati rispettivamente nell'Allegato 1 e Allegato 2, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di rilasciare, ai sensi dell'articolo 9 del DM n. 12272/2015 e smi, le autorizzazioni di cui all'Allegato 1 per i nuovi impianti viticoli per l'annualità 2019 da realizzarsi nella regione Marche, nelle more del pronunciamento definitivo sul ricorso assunto al n. 07557/2018 REG.RIC presentato dalla Regione Veneto in data 8 giugno 2018 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per l'annullamento del DM n. 935/2018;
3. che le autorizzazioni contenute nell'Allegato 1, per le corrispondenti domande elencate nell'Allegato 2, devono essere utilizzate esclusivamente sulle superfici ivi dettagliate;
4. di dare atto che le autorizzazioni di cui all'Allegato 1 hanno validità triennale a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR Marche) e che, ai sensi dell'articolo 2 del DM n. 12272/2015 e smi, non sono trasferibili, fatti salvi i casi di scissione o fusione di azienda, successione *mortis causa* e successione anticipata, come definita dall'articolo 2 comma 1 lettera e) del DM del 18 novembre 2014, e disciplinati da nota circolare del MIPAAF prot. n. 5852 del 25/10/2016;
5. di precisare che, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del DM n. 12272/2015 come modificato da DM n. 527/2017 e DM n. 935/2018, la facoltà di rinuncia, senza incorrere in sanzioni, può essere esercitata esclusivamente dai beneficiari dell'Allegato 1 al presente atto ai quali sono state concesse autorizzazioni per superfici inferiori al 50% di quelle richieste;
6. che, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del DM n. 12272/2015 modificato da articolo 1 comma 3 del DM n. 935/2018, la rinuncia di cui al punto precedente, nei casi consentiti,



deve essere comunicata direttamente ad AGEA, mediante l'applicazione resa disponibile su SIAN, entro 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul BUR Marche;

7. che, in caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione entro il periodo di validità triennale, trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie stabilite dall'articolo 69 comma 3 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
8. che la pubblicazione del presente atto sul BUR Marche funge, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della L.241/90 e dell'articolo 1 paragrafo 1 del DM n. 527/2017, quale comunicazione con valore di notifica per i beneficiari;
9. che avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto sul BUR Marche;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - Ufficio PIUE VII - Settore vitivinicolo e ad AGEA Coordinamento;
11. di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e DGR n.1158/2017 e nel sito istituzionale della Regione Marche all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata all'OCM vitivinicolo.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente

(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite,



le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione

- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015: “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 527 del 30 gennaio 2017: “Integrazione e modifica al decreto 15 dicembre 12272 del 15 dicembre 2015, recante Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2018 n. 935: “Modifica del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 12272 del 15 dicembre 2015, recante Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
- Circolare di Agea Coordinamento prot. n. 12599 del 14 febbraio 2019: “VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- DGR Marche n. 57 del 28/01/2019: “Regolamento (UE) n. 1308/2013. Articolo 7-bis comma 1 e articolo 9-bis commi 1 e 2 del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272 modificato da decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 935. Criteri di priorità e relativa ponderazione e definizione del limite massimo e soglia minima garantita per domanda, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli da realizzare nell’ambito della regione Marche per l’annualità 2019”.

Motivazione

Il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015 (DM n. 12272/2015) stabilisce, tra l’altro, le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 articoli 63 e 64.

L’articolo 8 del DM n. 12272/2015 dispone che le domande sono presentate entro il 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e che il Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo (MIPAAFT) comunichi alle Regioni competenti l’elenco delle aziende alle quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto. Le Regioni pubblicano l’atto di approvazione dell’elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) e detta pubblicazione assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.



Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del citato DM n. 12272/2015, come modificato dall'articolo 1 paragrafo 1 comma 1 del decreto n. 527 del 30 gennaio 2017 (DM n. 527/2017), le Regioni rilasciano le relative autorizzazioni entro il 1° giugno di ogni anno sulla base dell'elenco trasmesso dal MIPAAFT.

Il comma 2 dell'articolo 9 del citato DM n. 12272/2015, come modificato da ultimo dall'articolo 1 comma 3 del decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 (DM n. 935/2018), stabilisce che se un'autorizzazione viene rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione (nдр: data di pubblicazione sul BUR) senza incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente disciplinata all'articolo 69 comma 3 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

La Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 12599 del 14/02/2019 (circolare n. 12599/2019), pubblicata sul sito internet di AGEA all'indirizzo www.agea.gov.it, stabilisce modalità e procedure per la concessione delle autorizzazioni di nuovo impianto e prevede che le domande per l'annualità 2019 sono presentate dal 15 febbraio al 31 marzo 2019.

In applicazione del DM n.12272/2015 modificato da DM n. 935/2018, sono state approvate, con DGR n. 57 del 28/01/2019, le disposizioni regionali per la concessione di autorizzazioni di nuovo impianto di vigneto per l'annualità 2019.

In particolare, la DGR n. 57 del 28/01/2019 definisce il limite massimo di superficie richiedibile per domanda pari a 10 ettari e approva i criteri di priorità e la relativa ponderazione per la selezione delle domande, stabilendo di privilegiare:

- le organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e di criminalità di altro tipo (criterio di cui all'allegato II paragrafo I, lettera II del regolamento delegato UE 2018/273) (Peso 0,4) – ex articolo 7-bis comma 1 lettera a) del DM n. 12272/2015;
- le domande che prevedono l'impianto dei vigneti sulle parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta, ubicate nelle superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013 e come identificate nell'allegato A alla deliberazione (Peso 0,6) – ex articolo 7-bis comma 1 lettera b) punto 3 del DM n. 12272/2015;

Il riconoscimento delle priorità richieste in domanda avviene secondo quanto stabilito nella circolare n. 12599/2019 al paragrafo - Criteri di priorità.

Con DGR n. 57 del 28/01/2019, in caso di richieste di concessione per superfici complessive superiori alla dotazione disponibile per la Regione, è inoltre stabilito di garantire il rilascio di autorizzazioni per una superficie minima di 0,5 ettari a tutti i richiedenti, avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 9-bis comma 2 del DM n. 12272/2015.

Entro il 30 maggio 2019, in esecuzione dell'articolo 7-bis paragrafo 2 del DM n. 12272/2015 e smi, la Regione Marche ha proceduto ad effettuare le verifiche istruttorie delle domande risultanti su SIAN contenenti le dichiarazioni sui criteri di priorità e entro la medesima data, all'interno dell'applicazione regionale di gestione del registro delle autorizzazioni viticole resa disponibile da AGEA sul medesimo portale, ha provveduto a registrarne gli esiti.

In particolare, per l'annualità 2019 si prende atto che non sono state presentate domande con criterio di priorità ex articolo 7-bis comma 1 lettera a) del DM n. 12272/2015.



Per quanto riguarda i controlli ai fini del riconoscimento del criterio di priorità ex articolo 7-bis comma 1 lettera b) punto 3 del DM n. 12272/2015, dopo verifica delle domande presenti sul sistema informativo per l'istruttoria, risulta che alle domande n. 95740262258 e n. 95740230149, che hanno richiesto l'attribuzione di tale priorità, è possibile assegnare il relativo punteggio previsto dalla DGR n. 57 del 28/01/2019.

La competente Direzione del MIPAAFT, ai fini dell'applicazione degli articoli 8 e 9 del DM n. 12272/2015 e smi, con nota del 3 luglio 2019 prot. 0846443|04/07/2019, ha quindi trasmesso:

1. l'elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti per l'annualità 2019, riportante:
 - la Regione, che corrisponde alla Regione di presentazione della domanda e in cui deve avvenire l'impianto a seguito dell'autorizzazione concessa (Regione Marche)
 - il Codice Fiscale e la denominazione del richiedente
 - il numero della domanda rilasciato da SIAN (codice a barre)
 - la superficie richiesta in domanda e la superficie assegnata definitiva, entrambe espresse in (mq)
 - la superficie minima garantita, in applicazione della DGR n. 57 del 28/01/2019
 - la superficie art. 7-bis comma 1 lettera a (organizzazioni senza scopo di lucro che hanno ricevuto terreni confiscati) del DM n. 12272/2015 in applicazione della DGR n. 57 del 28/01/2019
 - la superficie art. 7-bis comma 1 lettera b (specificità territoriali – 3) del DM n. 12272/2015 in applicazione della DGR n. 57 del 28/01/2019
 - la superficie assegnata con distribuzione proporzionale
 - l'indirizzo PEC della ditta richiedente
2. l'elenco delle particelle vincolate ai criteri di priorità, visto il riconoscimento del criterio ex articolo 7-bis comma 1 lettera b) punto 3 del DM n. 12272/2018, riportante:
 - la Regione, che corrisponde alla Regione di presentazione della domanda e in cui deve avvenire l'impianto a seguito dell'autorizzazione concessa (Regione Marche)
 - CUAA dell'azienda
 - il numero della domanda rilasciato da SIAN (codice a barre) in cui sono inserite le particelle vincolate
 - la superficie totale richiesta e la superficie con vincoli naturali assegnata
 - i riferimenti della superficie vincolata al criterio di priorità (codice ISTAT Provincia e Comune e riferimenti catastali della superficie oggetto di impianto)
 - il tipo di vincolo (vincolo 3).

La nota ministeriale prot. n. 0846443|04/07/2019 richiama inoltre che, ai produttori ai quali sono concesse autorizzazioni per superfici inferiori al 50% della superficie richiesta, è data la possibilità di rinunciare entro 30 giorni a partire dalla data di rilascio, direttamente tramite il sistema informatico su SIAN.

Sulla base dell'elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti fornito dal MIPAAFT e descritto al punto 1, risulta che, a fronte di una dotazione regionale pari a ettari 173,4661 per l'annualità 2019 sono state presentate domande per impianti viticoli da realizzare nella regione Marche per ettari 356,69.69.

Tale circostanza determina che alcuni beneficiari possono rinunciare alle autorizzazioni rilasciate, senza incorrere nelle sanzioni previste all'articolo 69 comma 3 e 4 della legge



238/2016, in quanto sono state concesse loro autorizzazioni per superfici inferiori al 50% di quelle richieste in domanda, mentre altri non possono rinunciare alle autorizzazioni in quanto vengono concesse loro superfici superiori al 50% di quelle richieste.

Alla luce di quanto sopra illustrato, è necessario rilasciare, ai sensi degli articoli 8 e 9 del DM n. 12272/2015 modificato e integrato da DM n. 527/2017 e DM n. 935/2018, le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli per l'annualità 2019 da realizzarsi nella regione Marche, come riportato all'Allegato 1. Si precisa che, per le superfici elencate nell'Allegato 2, le relative autorizzazioni devono essere utilizzate esclusivamente sulle superfici corrispondenti e ivi dettagliate, come stabilito dall'articolo 14 del DM n. 12272/2015.

L'Allegato 1 e Allegato 2 sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui all'Allegato 1 avviene nelle more del pronunciamento definitivo sul ricorso della Regione Veneto - assunto al n. 07557/2018 REG.RIC - per l'annullamento del DM n. 935/2018, stante il ritiro da parte della Ricorrente dell'istanza cautelare (cfr. Ordinanza Tar Lazio N 04342/2018 REG.PRO.CAU del 17/07/2018). Sulla base della pronuncia del Giudice, la Regione Marche adotterà successivamente i necessari provvedimenti, se del caso.

E' necessario richiamare che le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli: sono assegnate alle aziende nel limite delle superfici indicate, come riportato nell'Allegato 1 al presente decreto nella colonna "SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (MQ)", tramite apposite funzioni messe a disposizione da AGEA su portale SIAN; devono essere utilizzate esclusivamente nella regione Marche, in applicazione dell'articolo 1 paragrafo 2 del DM n. 527/2017; hanno validità di tre anni a decorrere dalla data di comunicazione.

La pubblicazione del presente atto sul BUR della Regione Marche (BUR Marche), funge, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della L.241/90 e dell'articolo 1 paragrafo 1 del DM n. 527/2017, quale comunicazione con valore di notifica per i beneficiari e dalla data di pubblicazione sul BUR Marche decorrono:

- il termine di 30 giorni, esclusivamente per i beneficiari autorizzati, per esercitare la facoltà di rinuncia tramite le apposite funzionalità rese disponibili su SIAN;
- la data di validità triennale delle autorizzazioni;
- i termini per la presentazione di eventuali ricorsi avverso al presente atto.

Le suddette autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del DM n. 12272/2015, non sono trasferibili, fatti salvi i casi di scissione, fusione di azienda, successione *mortis causa* e successione anticipata come definita dall'articolo 2 comma 1 lettera e) del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, che rimanda al decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali prot. n.1787 del 5 agosto 2004, e successivamente disciplinati da nota circolare del MIPAAF prot. n. 5852 del 25/10/2016.

In caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione entro il periodo di validità triennale trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie stabilite all'articolo 69 comma 3 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Il presente provvedimento viene trasmesso al MIPAAFT – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - Ufficio PIUE VII e ad AGEA Coordinamento.



Visto che l'invio da parte del MIPAAFT dell'elenco regionale delle superfici da concedere ai beneficiari per l'annualità 2019 è avvenuto il 3 luglio 2019, non è stato possibile adottare l'atto regionale per il rilascio delle autorizzazioni entro il termine del 1° giugno 2019. In ogni caso l'adozione del presente atto avviene entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'elenco da parte del MIPAAFT e comunque entro il 1° agosto 2019, termine ultimo stabilito all'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

Affinché sia data la tempestiva pubblicità all'elenco regionale delle superfici da concedere di cui all'Allegato 1, viene richiesta la pubblicazione urgente sul BUR Marche che consentirà di definire la successiva procedura di rilascio informatico su SIAN, uniformando la data di adozione del presente atto con quella di comunicazione ai beneficiari con valore di notifica, determinanti ai fini della durata di validità dell'autorizzazione e dell'eventuale applicazione di sanzioni, nonché dell'esercizio della facoltà di rinuncia, nei casi consentiti come sopra illustrati.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente della P.F. Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo- Ascoli Piceno, l'adozione di un decreto finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli per l'annualità 2019, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del DM n. 12272/2015 modificato e integrato da DM n. 527/2017 e DM n. 935/2018.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(*Silvana Paoloni*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1: ELENCO DOMANDE AUTORIZZAZIONI NUOVI IMPIANTI VITICOLI 2019 (numero 3 pagine);

Allegato 2: ELENCO PARTICELLE VINCOLATE (numero 1 pagina)

